

Comune di Bardolino

Provincia di Verona



REGOLAMENTO

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 29.12.2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13.04.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.02.2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 16.03.2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.03.2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2017

INDICE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 Istituzione dell'imposta	3
Articolo 3 Presupposto dell'imposta	3
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi strumentali.....	3
Articolo 5 Esenzioni	4
Articolo 6 Misura dell'imposta	4
Articolo 7 Obblighi del gestore della struttura ricettiva.....	5
Articolo 8 Versamenti	5
Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 10 Sanzioni	6
Articolo 11 Riscossione coattiva	6
Articolo 12 Rimborsi	7
Articolo 13 Pubblicazione.....	7
Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali	7

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 02.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bardolino.
3. L'imposta di soggiorno è applicata per tutto il periodo dell'anno a condizione che il relativo gettito rimanga interamente al Comune.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale veneto in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Bardolino.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bardolino, fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi strumentali

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Bardolino che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo e della presentazione della dichiarazione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al 14° anno di età compreso;

b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;

c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;

d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;

h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;¹

i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa;

2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come da allegato A.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

¹ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21.06.2012, è stata approvata interpretazione autentica alla previsione normativa, confermando l'applicazione dell'esenzione agli sfollati ospitati gratuitamente nelle strutture ricettive del territorio comunale

3. La Giunta Comunale ha la possibilità ogni anno di fissare una misura unica dell'imposta con riferimento a ciascuna tipologia e classificazione di struttura ricettiva, così come elencate nell'allegato A, oppure ha la possibilità di fissare distinte misure dell'imposta, con riferimento ai seguenti periodi:

- mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre;
- mesi di aprile e maggio;
- mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 7

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Bardolino sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e spese del Comune di Bardolino in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva trasmette al Settore Tributi del Comune di Bardolino, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, il numero delle presenze, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.
3. La dichiarazione di cui al punto precedente è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale.
4. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Bardolino del conto della gestione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, direttamente al protocollo dell'Ente o tramite casella di posta certificata del Comune di Bardolino, comune.bardolino@legalmail.it.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Bardolino.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse nel mese di riferimento a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza in uno dei modi seguenti:
 - a) mediante bonifico bancario sul c/c codice IBAN IT 49 X 05696 59260 000003000X31 intestato al Comune di Bardolino;
 - b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può :
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di apposito modulo predisposto dal Comune di Bardolino da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2012.
2. Per esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento per la gestione delle entrate approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 09/02/2002 e successive modifiche.



COMUNE DI BARDOLINO
Provincia di Verona

ALLEGATO A)

TRIBUTI COMUNALI

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	
QUATTRO STELLE	
TRE STELLE	
DUE STELLE	
UNA STELLA	

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE	
UNITA' ABITATIVE AMMOBILATE AD USO TURISTICO	
ATTIVITA' RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE – BED & BREAKFAST	
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'	
FORESTERIE PER TURISTI	
CASE PER FERIE	

ALLOGGI LOCATI ESCLUSIVAMENTE PER FINALITA' TURISTICHE	
ALTRE STRUTTURE RECETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE, ECC.)	

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – QUATTRO STELLE	
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – FINO A TRE STELLE COMPRESO	

ATTIVITA' AGRITURUSTICHE	IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	